

**COMUNE DI PONTERANICA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

Codice ente 10173
DELIBERAZIONE N. 6  DEL 29.04.2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO  
DELLA TARI PER L'ANNO 2022 - 2025 E RELATIVE TARIFFE

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NEVOLA ALBERTO	Presente
PINI SUSANNA	Presente
CREMASCHI CESARE	Presente
PROMETTI LUCA	Presente
GAMBA CHIARA	Presente
CORNARO MAURIZIO	Presente
CORNAGO LORENZO	Presente
BAGGI SOFIA	Presente
TARCHINI GLAUCO	Assente
MINETTI SANTO GIUSEPPE	Presente
CORRADO FRANCESCA	Assente
LOCATELLI NICOLA	Presente
CORNARO MARIO	Assente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Elena Ruffini la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2022 - 2025 E RELATIVE TARIFFE

---

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno. Passa quindi la parola all'Assessore al Territorio, Cesare Cremaschi, che illustra l'argomento;

Gli interventi dei Consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "F".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta Unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020-2022), all'art. 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mantenendo in vigore la componente TARI;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *" In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rilevato che:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l’Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all’Autorità, l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico- finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all’Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
  - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- ARERA con la deliberazione n° 493/2020 del 24 Novembre 2020 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti ( MTR ) ai fini della predisposizione tariffarie per l’anno 2021;
- ARERA con la deliberazione del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022 – 2025, e apportato modifiche nell’elaborazione del PEF;
- Vista la determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Dato atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente per la sua validazione;
  - b) l'Ente Territorialmente Competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ponteranica non è presente né operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022 - 2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio Zanetti Arturo & C. Srl trasmesso al Comune di Ponteranica con pec prot. n.4487 del 19/04/2022, che espone un costo complessivo per l'anno 2022 di € 479.446,00;

Considerato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Responsabile del Settore Finanziario, come da risultanze sottoscritte dallo stesso, giusto atto del 22/04/2022 prot. n. 4579;

Considerato che il Comune di Ponteranica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.12.2005 ha attuato il passaggio da tassa a tariffa con decorrenza dal 1° gennaio 2006;

Dato atto che avendo il Comune di Ponteranica realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ai sensi del vigente regolamento TARI, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 20/9/2016 con la quale è stato approvato il capitolato regolante la gestione dei servizi di igiene urbana del territorio e la gestione integrata della tariffa per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022;

Dato atto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Ponteranica per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2022 è stato affidato alla ditta Zanetti Arturo & C. Srl di Mapello, come risulta dal contratto stipulato in data 22/2/2017 n.740 di rep.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 5 settembre 2017 con la quale è stato istituito il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato con un sistema di rilevazione puntuale TAG;

Verificato che il metodo di raccolta puntuale consiste nell'utilizzare un contenitore personalizzato in PVC (bidone grigio), dotato di un sistema di riconoscimento elettronico che permette di contare quante volte il bidone viene esposto e svuotato e che tale metodo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 e contestualmente da tale data non sarà più possibile effettuare conferimenti con i sacchi rossi;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2020, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Esaminate, inoltre, le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard", operato dal comma*

653, deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Considerato che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2022 e da coprire con tariffa è pari a euro 479.446,00 e i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera Arera 443/2019 e s.m.i;

Visto l'allegato Piano Tariffario 2022 redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta TARI;

Considerato, in ogni caso, che l'importo del costo unitario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Ponteranica, determinato considerando quanto indicato nel PEF ammonta ad € 18,36 cent/Kg rispetto al fabbisogno di riferimento calcolato secondo MTR 2 pari a € 23,41 cent/Kg e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore al fabbisogno standard/costo medio settore;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Ritenuto inoltre di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2022 come segue:

- prima rata scadenza 15.06.2022
- seconda rata scadenza 15.09.2022
- terza rata scadenza 15.11.2022
- rata unica scadenza 15.06.2022;

Ritenuto di confermare le agevolazioni previste dalla delibera di Arera 158/2020/R/Rif del 05/05/2020 avente ad oggetto l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, anche per l'annualità 2021 e di demandare all'Eco-sportello la raccolta e la verifica delle richieste di agevolazione da parte delle singole utenze;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 29/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Udita la dichiarazione di astensione dal voto resa dal Consigliere Minetti Santo Giuseppe, Capogruppo del gruppo consiliare «Vènt de Potranga» riportata nella trascrizione allegata sotto la lettera “F”

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola, integralmente trascritti nel documento allegato sotto la lettera "F";

Acquisito, il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Visto, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante, l'art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Minetti Santo Giuseppe e Locatelli Nicola), resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di approvare il Piano economico finanziario per il servizio di raccolta rifiuti per l'anno 2022-2025 allegato A e B, e validato dal Responsabile del settore finanziario, come da atto allegato C;

Di allegare i seguenti atti quali parti integranti della presente deliberazione:

Allegato A: P.E.F. 2022 -2025

Allegato B: Relazione di accompagnamento PEF 2022- 2025

Allegato C: Atto di validazione del P.E.F. anno 2022 -2025;

Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2021, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica.

Di approvare le tariffe della TARI corrispettiva per l'anno 2022 come da prospetti allegati (Allegato D e E);

Di dare atto che il piano tariffario anno 2022 ammonta a € 479.446,00;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022 ed hanno natura di corrispettivo;

Di stabilire le scadenze per il versamento delle rate della Tari dell'anno 2022 come segue:

- prima rata scadenza 15.06.2022
- seconda rata scadenza 15.09.2022
- terza rata scadenza 15.11.2022
- rata unica scadenza 15.06.2022;

Di confermare anche per l'anno 2022 le misure di tutela per le utenze domestiche e non domestiche previste dalla delibera di Arera 158/2020/R/Rif del 05/05/2020 e di demandare all'Eco-sportello la raccolta e la verifica delle richieste di agevolazione da parte delle singole utenze;

Di pubblicare il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economie e delle finanze, con inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art.1 comma 767 legge 160/2019.

Dopodiché,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Minetti Santo Giuseppe e Locatelli Nicola), resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e n. 8 i votanti,

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000.



---

## SETTORE RAGIONERIA

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta rag. Marianna Volpi, Responsabile del Settore Finanziario, esprime pareri contabile e tecnico favorevoli in ordine rispettivamente alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ponteranica, lì 22.04.2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
F.to (Rag. Marianna Volpi)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to (Nevola Alberto)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Elena Ruffini)

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 17.05.2022 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Elena Ruffini)

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 17.05.2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Elena Ruffini)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
ADDI', IL SEGRETARIO COMUNALE



Categoria	Categoria_utenza	Tipo ut.	N.ut.	Superficie tot.	coeff. calcolo d.lgs 158/99				quota svuotam. bidone (€ 0,023 al litro)/litri minimi		
					quota fissa	quota variabile 1	quota variabile 2	quota mq			
1	Componenti 1- svuotamenti minimi 5	D	929	112390	0,8	1,3	1,6	0,2841	36,3473	4,025	175
2	Componenti 2 - svuotamenti minimi 8	D	925	133876	0,94	2,1	2,2	0,3346	58,8227	6,44	280
3	Componenti 3 - svuotamenti minimi 12	D	499	72766,56	1,05	2,4	3,6	0,3734	67,1955	9,66	420
4	Componenti 4 - svuotamenti minimi 17	D	425	67383,83	1,14	2,6	4,8	0,4052	72,7763	13,685	595
5	Componenti 5 - svuotamenti minimi 21	D	90	16530	1,23	2,8	6	0,4377	78,5041	16,905	735
6	Componenti 6 o più - svuotamenti minimi 25	D	28	4302	1,3	3	7,5	0,4624	84,0219	20,125	875

Categoria	Categoria_utenza	Tipo ut.	N.ut.	Superficie tot.	coeff. calcolo d.lgs 158/99				quota svuotam. bidone (€ 0,023 al litro)/litri minimi		
					quota fissa	quota variabile 1	quota variabile 2	quota mq			
7	Alberghi con Ristorante	S	0	0	1,42	11,65	11,65	0	0	0	0
8	Alberghi senza Ristorante	S	0	0	1,08	8,32	8,32	0	0	0	0
9	Attività Artigian.Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettr.	S	0	0	2	8	8	2,8232	1,5237	gruppo 2	0
10	Attività Artigianali produzione beni specifici	S	0	0	1,48	10,5	10,5	2,0892	1,9998	gruppo 2	0
11	Attività Artigianali produzione beni specifici	S	0	0	1,09	8,91	8,9	1,5386	1,697	gruppo 2	0
12	Attività industriali con capannoni produzione	S	0	0	0,6	7,53	7,53	0,7865	1,3318	gruppo 2	0
13	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	S	0	0	1	10	10	1,4116	1,9046	gruppo 1	0
14	Banche e Istituti di Credito, studi professionali	S	0	0	0,61	5,03	5,03	0,8611	0,958	gruppo 1	0
15	Banchi di Mercato di beni durevoli	S	0	0	30	30	0	24,93	6,3601	0	0
16	Banchi Mercato generi alimentari	S	0	0	25	56,78	0	20,7788	12,039	0	0
17	Bar, Caffè, Pasticcerie, gelateria	S	0	0	0,9	30,5	30,5	1,2704	5,8091	gruppo 2	0
18	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	S	0	0	1,41	11,55	11,55	1,9904	2,1998	gruppo 2	0
19	Cinema, teatro, discoteche, studi professionali	S	0	0	1,125	9,21	9,21	1,588	1,7542	gruppo 2	0
20	Cinematografi e Teatri	S	0	0	0,3	3	3	0,4235	0,5714	gruppo 1	0
21	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	S	0	0	1,25	12	12	1,7645	2,2855	gruppo 1	0
22	Esposizioni, Autosaloni	S	0	0	0,34	4	4	0,4799	0,7618	gruppo 1	0
23	Mense, birrerie, hamburgerie	S	0	0	4,95	14,5	14,5	6,9874	2,7617	gruppo 2	0
24	Musei, Biblioteche, Scuole, Associaz, Luoghi di Culto	S	0	0	0,15	3,28	3,28	0,2117	0,6247	gruppo 1	0
25	Negozi abbigliamento, calzati, libreria, ferramen, ecc.	S	0	0	0,99	9	9	1,3975	1,7142	gruppo 1	0
26	Negozi particol.quali filat., tende e tessuti ecc	S	0	0	0,6	6	6	0,847	1,1428	gruppo 1	0
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizzeria Asporto	S	0	0	3,5	48	50	4,9406	9,1422	gruppo 2	0
28	Ospedale	S	0	0	1,1	9,68	9,68	1,5528	1,8437	gruppo 2	0
29	Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie	S	0	0	4,95	14,5	15	6,9874	2,7617	gruppo 2	0
30	Supermercato generi alimentari	S	0	0	1,8	14,5	15	2,5409	2,7617	gruppo 2	0
31	Uffici, agenzie	S	0	0	1,07	12,45	12,45	1,5104	2,3712	gruppo 1	0


Tutti gli importi indicati s'intendono esclusi iva 10% e contributo provinciale 5%

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE GRUPPO 1 - art.52 regolamento comunale	quota svuotam. bidone (€ 0,023 al litro)/litri minimi	tipo bidone
0-500 mq	245	35
501-1000 mq	525	35
> 1001 mq	875	35
tutte le metrature	2.400	120
UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE GRUPPO 2 - art.52 regolamento comunale	quota svuotam. bidone (€ 0,023 al litro)/litri minimi	tipo bidone
0-500 mq	700	35
501-1000 mq	1.050	35
> 1001 mq	2.400	120
tutte le metrature	2.400	120

7 svuotamenti  
15 svuotamenti  
25 svuotamenti  
20 svuotamenti

20 svuotamenti  
30 svuotamenti  
20 svuotamenti  
20 svuotamenti

Totale componente piano tariffario 2022



Quota variabile € 248.603,00 - quota svuotamenti oltre i minimi e rifiuti ingombranti CDR (a conguaglio 2023) € 20.000,00 = € 228.603,00  
Quota variabile 2 € 27.000,00 quota coperta da svuotamenti minimi

# TARI

## TARIFFE

### 1 – Sacchi e contenitori:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>COSTO</b>
Contentore rigido munito di microcip per raccolta frazione indifferenziata dei rifiuti- ecobox da litri 35	€ 4,20 oltre iva
Bidone carrellato munito di microcip per raccolta frazione indifferenziata dei rifiuti- da litri 120	€ 24,00 oltre iva
Contentore polmone da litri 30 con coperchio- per conferimento esterno alle abitazioni della frazione organica	€ 3,60
Sacco grigio	€ 0,00
Sacco giallo per plastica	€ 0,00
Bidone nero lt.35	€ 5,00
Bidoncino da cucina areato solo umido – ecodri litri 20	€ 2,50
Composter lt.300	€ 36,00
Composter lt.600	€ 52,00
Contentore e/o carrellati da litri 120 per raccolta umido-vetro-barattolame, carta	€ 18,50
Trespoli reggi-sacco per plastica, barattolame, secco indifferenziato, ect.	€ 9,50

### 2 – Tariffa giornaliera:

- è determinata in base alla tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilati, rapportata al numero dei giorni e maggiorata del 30% (trenta).
- Nel caso di occupazione temporanea la Tari è assorbita dal canone unico, così come previsto dall'art.1 comma 838 della legge 160/2019.

### 3 – Tariffe con riduzioni :

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>RIDUZIONE</b>
Case a disposizione occupate meno di 183 giorni all'anno	50% della quota variabile della tariffa
Locali e aree scoperte adibite ad attività stagionali occupate meno di 183 giorni all'anno	40 % della quota variabile
Case isolate ( fino a 300 mt. dal punto	40 % sulla parte variabile della

di raccolta)	tariffa
Case isolate (da 301 a 2000 mt dal punto di raccolta)	65 % sulla parte variabile della tariffa
Case isolate (oltre 2001 mt dal punto di raccolta)	70 % sulla parte variabile della tariffa
Anziani e disabili presso case di cura e ospedali	100 % della quota variabile

#### 4 – tariffe per servizi erogati dal centro comunale di raccolta rifiuti

TIPOLOGIA	COSTO	
Servizio di raccolta domiciliare rifiuti vegetali, ingombranti, RAEE, oli esausti, carta e cartone, ferraglia, vetro, plastiche, accessori lignei, inerti e le ulteriori categorie di rifiuti definiti a pagamento dall'art. "Oggetto del contratto"	€ 60,00 oltre iva per ciascun ritiro	
Servizio di smaltimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, rifiuti costituiti da parti metalliche, assi e resti lignei, avanzi di indumenti imbottiture e similari	fornitura alipach 60 lt.	€ 1,00 a pezzo
	trasporto	€ 60,00 a viaggio
	smaltimento	€ 0,50 al Kg.
Smaltimento vegetali	0	
Altri conferimenti (legno e accessori in legno)	0	
Altri conferimenti (ingombranti) – utenze domestiche	per quantità superiori a Kg.100,00/ annui € 0,20 al Kg	
Altri conferimenti (ingombranti) – utenze non domestiche	per quantità superiori a Kg.550,00/ annui € 0,20 al Kg	

#### AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sotto elencate, previste dall'art. 25 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Tari sono concesse a condizione che venga presentata apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti e sono finanziate con il piano finanziario (riduzione compostaggio domestico) e con apposito capitolo di bilancio (fornitura sacchi rossi).

TIPOLOGIA	AGEVOLAZIONE
Compostaggio domestico – da riconoscere a seguito di presentazione da parte degli utenti di documentazione comprovante la effettiva riduzione di produzione di rifiuti.	20 % della quota variabile 1
Nuclei familiari con particolari esigenze sanitarie – che risultano da apposita certificazione	Fornitura gratuita di n. 52 sacchi grigi annui
Nuclei familiari con bambini che fanno uso di pannolone, di età inferiore ai 3 anni	Fornitura gratuita di n. 26 sacchi grigi annui